

Udine, 03.07.2025

Oggetto: Luoghi di lavoro a rischio per colpi di calore e stress termico – Ordinanza della Regione FVG

Circolare numero 016/2025

In breve

La Regione FVG con Ordinanza n.1/2022/SAL del 2 luglio ha emanato disposizioni riferite alle *“attività lavorative nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole”*. Tali disposizioni si applicano sul territorio della regione nel periodo dal 3.7.2025 al 15.9.2025.

L’Ordinanza vieta l’attività lavorativa nei settori indicati, in un orario specifico e riguarda alcune particolari categorie di lavoratori qualora ricorrano particolari condizioni di rischio che non si riescono ad eliminare.

Approfondimento

In particolare – da quanto si comprende e fatti salvi ulteriori approfondimenti – l’Ordinanza è riferita ai settori: agricolo e florovivaistico, ai cantieri edili e stradali e alle cave.

L’Ordinanza vieta, dalle 12:30 alle 16:00, il *“lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole”* qualora:

- si tratti di *“lavoratori esposti al sole”* con *“attività fisica intensa”*;
- nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle *“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”*, lo stress da calore comporti comunque rischi rilevanti per la salute dei lavoratori;
- alle ore 12:00 della giornata da analizzare la mappa del rischio indicata sul sito internet sotto riportato riporta un livello di rischio *“ALTO”*.

Il sito cui fare riferimento è il seguente: <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> e più specificatamente all’indirizzo <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro> dove, inserendo comune e provincia, è possibile verificare il livello di rischio alle ore 12:00 nelle singole giornate.

Nel medesimo sito internet sono pubblicate e reperibili le *“Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”* cui la Regione raccomanda di attenersi in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne.

L’ordinanza – come detto – al ricorrere di particolari condizioni stabilisce un chiaro divieto ma, a ben vedere, esplicita e ribadisce gli obblighi già contenuti nel D.Lgs. 81/2008 in tema di salute ed igiene nei luoghi di lavoro. Infatti, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza è già obbligato a valutare anche l’esposizione al microclima e alla radiazione solare, identificando idonee misure di prevenzione e protezione per minimizzare i rischi.

Ricordiamo infine che nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’escavazione dei lapidei, in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, ricorrendo le condizioni resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale *“evento meteo”* per *“temperature elevate”*.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari